



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TERMOLI

ORDINANZA

(numero in intestazione)

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Termoli,

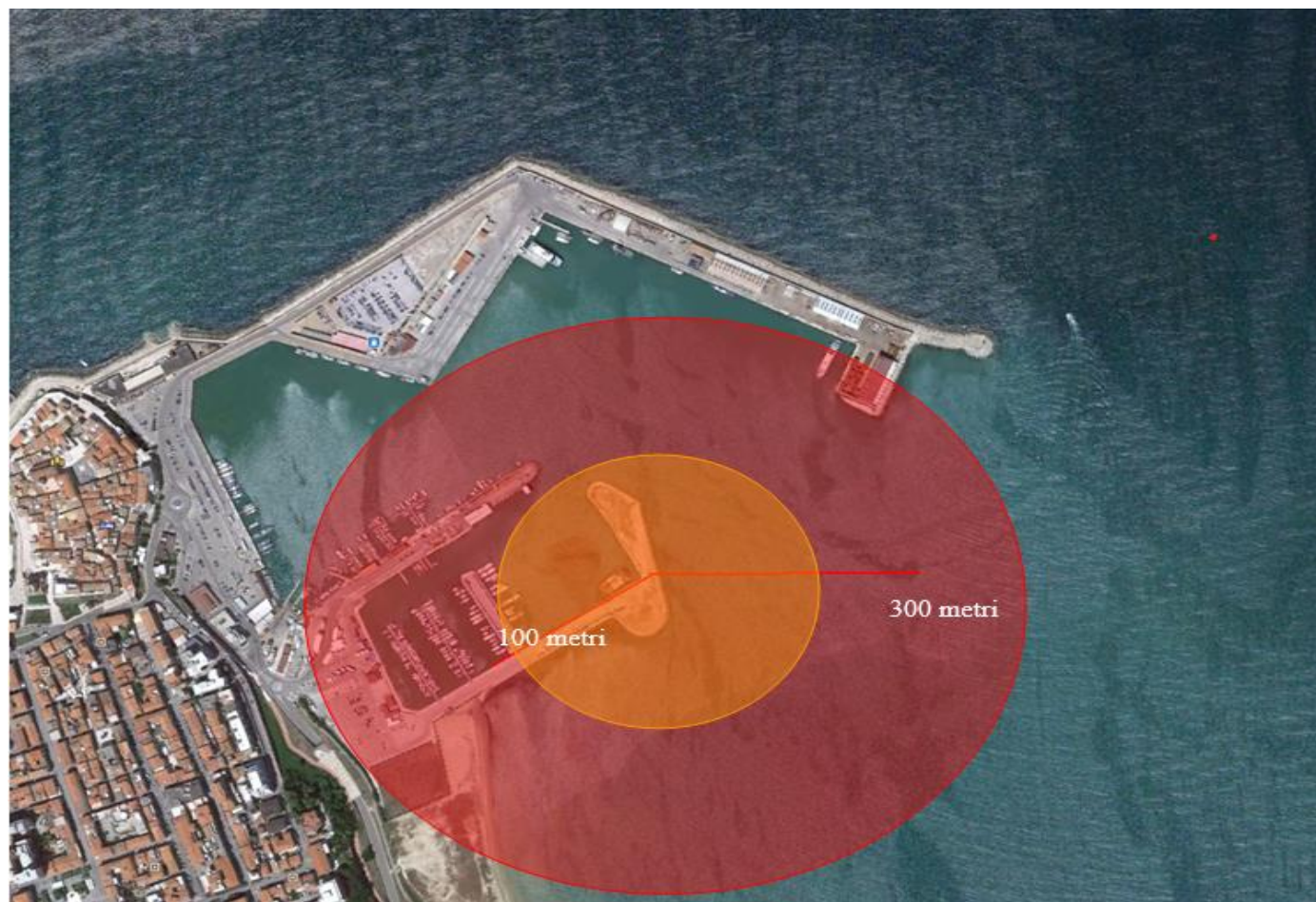
- VISTO** il Verbale n. 01 in data 19 luglio 2022 della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti di Campobasso;
- VISTO** il nulla osta datato 15 giugno 2026, assunto in data 16 giugno 2026 al protocollo di questo Comando al n. 010605, della Marinucci Yachting Club S.r.l., in qualità di concessionaria demaniale marittima del porto turistico “Marina di San Pietro”, relativo all'utilizzo temporaneo di alcune aree del predetto porto turistico per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico di che trattasi;
- VISTA** l'istanza datata 16 giugno 2026, assunta in pari data al protocollo di questo Comando al n. 010605, con la quale il Comune di Termoli ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione dell'area necessaria per il posizionamento dei fuochi pirotecnici, da utilizzare in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono della città di Termoli;
- VISTO** il Nulla Osta datata 07 luglio 2025, assunta in pari data al protocollo di questo Comando al n. 012485, dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale per l'occupazione dell'area demaniale marittima interessata;
- VISTA** l'istanza datata 13 luglio 2026, assunta in pari data al protocollo di questo Comando al n. 012994, con la quale il Sig. ROSA Michele Antonio – legale rappresentante dell'omonima società, con sede a Campobasso, Via Monte Grappa n. 50, ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare degli spettacoli pirotecnici presso il litorale sud di Termoli e, precisamente, alla testata del molo sud del porto turistico “Marina di San Pietro”, nel giorno 22 agosto 2026, in occasione della manifestazione denominata “Sagra del Pesce 2026”;
- VISTO** gli esiti del sopralluogo svolto da personale militare dipendente presso il porto turistico Marina di San Pietro, in data 21 Luglio 2026, congiuntamente al personale del Commissariato di P.S. di Termoli;
- VISTO** Il provvedimento autorizzativo n. 0333/2026 del 14 agosto 2026 di questa Capitaneria di porto, rilasciato al Sig. ROSA Michele Antonio, titolare della società omonima, ai sensi dell'art. 80 del Codice della Navigazione;
- VISTO** Il provvedimento autorizzativo datato 17 agosto 2026, assunto in pari data al protocollo di questo Comando al n. 15793 rilasciato dal Commissariato di P.S. di Termoli al Sig. ROSA Michele Antonio, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno in data 11 gennaio 2001 n. 559/C.25055.XV.A.MASS. e la circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS del 20.05.2014 recanti disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

- VISTA** l'Ordinanza Balneare anno 2026 emanata dalla Regione Molise in data 26 marzo 2026;
- VISTA** l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 024/2026 in data 08 maggio 2026 di questa Capitaneria di porto;
- VISTO** il Regolamento del porto di Termoli Edizione Marzo 2026, approvato con Ordinanza n. 011/2026 in data 06 marzo 2026 di questa Capitaneria di porto;
- VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/3/1942, n° 327 ed il relativo Regolamento d'esecuzione e successive integrazioni e modifiche;
- VISTI** il Decreto Legislativo n. 171/2005 "Codice della nautica da Diporto" ed il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- RITENUTO** necessario regolamentare il pubblico uso degli specchi acquei interessati dalla manifestazione e, nel contempo, garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione, della pubblica incolumità e della vita umana in mare;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 80, 81, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che nel giorno ed orari sotto indicati, presso il litorale sud di Termoli e, precisamente, sulla testata del molo sud del porto turistico "Marina di San Pietro", così come meglio evidenziato nel seguente stralcio planimetrico, avrà luogo l'accensione di fuochi pirotecnici da parte della società "ROSA Michele Antonio", in onore della manifestazione denominata "Sagra del Pesce 2026", secondo le prescrizioni di cui alle autorizzazioni in preambolo citate:

➤ giorno **22 agosto 2026: dalle ore 23:50 alle ore 02:00 del 23 agosto 2026.**



ORDINA

Articolo 1

(Interdizione dell'area e dello specchio acqueo interessati dall'accensione dei fuochi)

a) **Area a terra:** dalle ore 07.00 del giorno 22 agosto 2026 e fino alle ore 02.00 del giorno 23 agosto 2026, e comunque fino al termine delle operazioni di bonifica, **l'area a terra di cui al rende noto per un raggio non inferiore a 100 mt. interessata dallo spettacolo pirotecnico**, è interdetta al transito e alla sosta di persone e veicoli in genere. **Eventuali veicoli in sosta saranno sottoposti a rimozione forzata.**

b) **Area a mare:** nello specchio acqueo in prossimità del suddetto molo sud del porto turistico Marina di San Pietro, per un raggio non inferiore a 300 mt. dalla zona di sparo di cui al rende noto, nei seguenti periodi:

➤ **il giorno 22 agosto 2026 dalle ore 23:00 fino alle ore 02:00 del 23 agosto 2026,**

è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- transitare e sostare nell'area interessata dal posizionamento dei mortai, debitamente delimitata dal responsabile dello spettacolo;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela, a motore;
- svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente;

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione sopra meglio individuata, dovranno procedere prestando particolare attenzione, nonché valutare l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire eventuali situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 2

(Esenzioni)

Sono esentati dai divieti di cui sopra, oltre ai veicoli ed al personale della ditta incaricata all'accensione dei fuochi pirotecnici per la manifestazione, anche i mezzi della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Termoli, delle Forze di Polizia, di soccorso ed emergenza.

Articolo 3

(Clausola di salvaguardia)

Il Sig. ROSA Michele Antonio, in qualità di legale rappresentante della omonima società, ha l'onere di acquisire preventivamente, ed eventualmente esibire a richiesta dell'Autorità Marittima, le autorizzazioni e/o gli altri provvedimenti amministrativi di analoga portata necessari per l'espletamento della manifestazione in parola e, in particolare, quelli rilasciati dagli Enti deputati alla gestione delle fattispecie connesse con l'uso del demanio marittimo.

Articolo 4

(Prescrizioni per il porto turistico Marina di San Pietro)

Il Direttore del porto turistico dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite con l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., rilasciata dal Commissariato di P.S. di Termoli in data 17 agosto 2026.

Articolo 5

(Manleva)

Il presente provvedimento non esonera dal rispettare ogni prescrizione, con particolare riferimento, tra l'altro, ai provvedimenti normativi in vigore. L'Autorità Marittima è manlevata in modo assoluto da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in maniera diretta o indiretta dall'esecuzione del presente provvedimento.

Articolo 6
(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato, a norma dell'articolo 53 del D.lgs. n. 171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di un'unità da diporto, ovvero negli altri casi, a norma degli articoli 1164 del Codice della navigazione, nonché, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell'art.1231 del codice della navigazione e saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, degli eventuali danni, azioni o molestie che dalla condotta trasgressiva dovessero derivare.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante il sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nella pagina dedicata alle "ordinanze", nonché l'opportuna diffusione agli Enti locali interessati ed agli organi di informazione.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio Saverio STRUSI